

Legge regionale 08 agosto 2021 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

Art. 19

(Elenco regionale delle strutture antiviolenza)

1. Al fine di garantire un'adeguata e aggiornata conoscenza dei servizi attivi sul territorio regionale e rispondenti ai principi di cui alla presente legge, presso la Direzione centrale regionale competente in materia di politiche sociali è istituito l'elenco regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in cinque sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia, ai Centri per autori di violenza e agli sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.

(1)

2. L'iscrizione nell'elenco è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore a favore delle strutture antiviolenza.

3. L'elenco è pubblicato sul sito internet della Regione, con modalità idonee a garantire l'impossibilità di localizzazione delle Case rifugio.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 51, comma 3, L. R. 10/2023